



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 26/02/2016

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2016

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.

Alle trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA	Presente	MARZIALI MARIO	Presente
CARBINI FRANCESCO	Presente	NALDINI CATIA	Presente
ERMINE CRISTINA	Presente	NARDI MARCELLO	Presente
FOCARDI ANDREA	Presente	NOSI GIOVANNI	Presente
GHIORI SIMONE	Presente	PELLEGRINI FRANCESCO	Presente
GOVONI MARIA TERESA	Presente	PIA ANTONINO	Presente
GUALDANI CHIARA	Presente	VENUTI PIERO	Presente
MATASSONI ANIESE	Presente	VILIGIARDI MAURIZIO	Presente
MARTELLINI LORENZO	Presente		

Totale presenti: 17

Totale assenti: 0

Delibera n. 15 del 26/02/2016

Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE,
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

ARTINI VALENTINA
CORSI DAVID
FABBRI BARBARA

LAMIONI ANNAMARIA
ROMEI SANDRA

Delibera n. 15 del 26/02/2016

Proposta n. 128/2016

Servizio ENTRATE - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2016.

Per l'illustrazione ed il dibattito in ordine al punto in trattazione si richiama quanto verbalizzato nella premessa dell'atto n.12 precedente e si rimanda alla registrazione integrale allegata al successivo atto n.17.

A conclusione del dibattito come sopra svoltosi, il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi sul punto in oggetto.

Nessuno dei presenti richiede ulteriormente la parola.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 co. 639 L. n. 147/2013 e s.m.i. (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU, avente componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, TASI riconducibile alla fruizione di servizi indivisibili e TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- inizialmente il co. 669 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014 conv. in l. n. 58/2014 prevedeva che *“il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.”*
- a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 208/2015 “legge di stabilità anno 2016” è stato ridefinito il presupposto impositivo della TASI e che il co. 669 della l. 147/2013 è stato così riformulato *““il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ... escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9”*
- la legge di stabilità 2016, oltre ad escludere dalla tassabilità l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, con la modifica operata dal co. 14 art. 1 al co. 639 art. 1 della l. n. 147/2013 esclude dalla TASI anche gli immobili destinati ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9

Delibera n. 15 del 26/02/2016

- ai sensi del co. 675 art. 1 L. n. 147/2013 “*la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 come modificato da ultimo dalla legge n. 147/2013*”, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
- il co. 671 della L. n. 147/2013 dispone che “*la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al co. 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria*”.

Precisato che il comma 703 della legge citata dispone che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa e che, ad oggi, non è stata emanata alcuna norma che preveda una declaratoria precisa ed esaustiva dei predetti.

Ritenuto di individuare in generale tra i servizi indivisibili:

- servizi generali, prestazioni, attività la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare, ad oggi, una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Considerato pertanto di individuare specificatamente i seguenti servizi e per ciascuno di essi l’indicazione analitica dei relativi costi:

- Servizi generali- funzione 1- imputati in quota parte per € 317.325,17
- Servizi pubblica Sicurezza e Vigilanza- funzione 3- in quota parte e solo i costi relativi al personale per € 41.266,66
- Servizi di gestione Biblioteca– funzione 5- in quota parte e quota relativa al personale per € 21.896,61
- Servizi di manutenzione e gestione patrimonio, strade, verde pubblico ed illuminazione pubblica e per € 1.280.644,63

in quanto costituiscono un costo non oggettivamente imputabile in misura percentuale ai singoli cittadini in base al loro effettivo utilizzo ma ripartibile in modo omogeneo su tutta la collettività.

Dato atto che i costi dei servizi individuati sono analiticamente descritti nella tabella allegata, (allegato A), nella quale, ai costi diretti dei servizi Manutenzione del patrimonio comunale stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica, pari a € **1.280.644,63**, comprensivi del costo del personale direttamente coinvolto, proporzionato alla percentuale di tempo lavoro dedicato per ciascun addetto, sono state aggiunte le spese correnti pari a € **380.488,43** relative alle funzioni 1-

Delibera n. 15 del 26/02/2016

3-5, come originariamente individuate dal DPR n. 194/1996, nella sola misura prudenziale del 8,42 %, calcolata rapportando le stesse spese dei Servizi manutenzione del patrimonio comunale , verde pubblico ed illuminazione pubblica al totale delle spese correnti.

Tenuto conto che:

- il co. 14 art. 1 della L. n. 208/2015, conferma l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille;
- che il comma citato conferma anche per l'anno 2016 il limite per cui la somma dell'aliquota IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e fissa anche per il 2016, l'aliquota massima TASI al 2,5 per mille;
- ai sensi dell'art. 678 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed in particolare l'art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie.

Rilevato che occorre determinare le aliquote TASI a valere per l'anno 2016, ai sensi del co. 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

Viso l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.10.2015 il quale prevede che *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016.”*

Atteso che per effetto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

Atteso, altresì, che il comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, fissa l'aliquota IMU allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da parte dei comuni di 0,2 punti percentuali;

Considerate le aliquote IMU deliberate dal per l'anno 2016 dal consiglio comunale in data odierna.

Delibera n. 15 del 26/02/2016

Visto il co. 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 il quale prevede che qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e il comune con regolamento stabilisce la misura della TASI da imputare all'occupante compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, la parte restante sarà corrisposta dal titolare del diritto reale.

Dato atto che nel Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e s.m.i, la percentuale da imputare all'occupante l'immobile è del 10 %.

Considerato che il co. 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per ciò che riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Dato atto che

- nel Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014, come modificato con D.C.C. n. 16 del 20.04.2015, erano state inserite, per andare incontro alle esigenze delle famiglie in situazioni economiche più disagiate, e per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, secondo la definizione propria dell'IMU di cui all'art. 13 co. 2 del D.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, le seguenti riduzioni:
 - per i nuclei familiari con due figli a carico e ISEE pari o inferiore a € 15.000,00, riduzione dell'imposta del 15%;
 - per i nuclei familiari con tre o più figli a carico e ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 riduzione del 25 %
 - per contribuenti over 65 con ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 riduzione del 25%;
- con la modifica del presupposto impositivo della TASI intervenuta con la legge di stabilità 2016, l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, non è più oggetto d'imposta e che quindi le agevolazioni sopra descritte previste nel Regolamento IUC, rimangono valide solo per l'anno 2015.

Dato atto che,:

- l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l'art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2014, conv. in L. n. 214/2011 prevedendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- a partire dall'anno 2016, data l'assimilazione ad abitazione principale di cui sopra, anche per la TASI, le abitazioni dei cittadini iscritti AIRE, purchè ricorrano i requisiti di legge di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, non sono oggetto di tassazione.

Delibera n. 15 del 26/02/2016

Valutato che:

- che il co. 26 della legge di stabilità 2016 dispone la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali per l'anno 2016, nella parte che prevedono aumenti delle aliquote e delle addizionali, e che pertanto le aliquote per l'anno d'imposta in corso devono rimanere uguali all'anno 2015, salvo per le tariffe della TARI;
- è, quindi, necessario stabilire anche per l'anno 2016 un'aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d'imposta individuati in premessa, alla luce della nuova definizione del presupposto impositivo definito dalla l. 208/2015, pari allo **0,17 %** per cento, tranne per le aree edificabili, in ragione della tipologia e della diversa destinazione del bene immobile, per le quali l'aliquota è disposta allo **0,14%** e per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato non può superare lo **0,1%**.

Tenuto conto del necessario coordinamento normativo e regolamentare deliberato con il Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014, come successivamente modificato, le cui norme si intendono, come specificato nell'art. 12 dello stesso regolamento, modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regolamentari vincolanti.

Tenuto conto altresì della delibera C.C. n.12 assunta in data odierna con la quale sono state confermate, provvisoriamente, per l'anno 2016 le tariffe TARI 2015.

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Preso atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla II commissione consiliare nella seduta del 23.2.2016 ai sensi dell'art 29 del regolamento.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area III supporto in base all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 sia in ordine alla regolarità tecnica che a quella contabile

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli n.11(maggioranza) e n.6 contrari (minoranza) resi ed accertati come per legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che i costi dei servizi individuati sono analiticamente descritti nella tabella allegata, (allegato A), parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Delibera n. 15 del 26/02/2016

3. di stabilire e confermare anche per l'anno 2016 un'aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d'imposta individuati in premessa, pari allo **0,17 %** per cento, tranne per le aree edificabili, in ragione della tipologia e della diversa destinazione del bene immobile, per le quali l'aliquota è disposta allo **0,14%** e per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato non può superare lo **0,1%**;
4. di confermare la percentuale di riparto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e s.m.i., nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di diritti reali, l'ammontare complessivo dalla TASI nella misura del 10% a carico del detentore/utilizzatore dell'immobile e il 90% a carico del titolare del diritto reale;
5. di dare atto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 all'art. 7 titolo I cap. III, che le agevolazioni per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, secondo la definizione propria dell'IMU di cui all'art. 13 co. 2 del D.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, ivi previste sono, in forza dell'esclusione della TASI dell'abitazione principale dall'anno 2016, applicabili solo per l'anno d'imposta 2015;
6. di confermare, al momento i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 94/2015;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda all'apposito regolamento approvato con delibera Consiliare e alla normativa statale che disciplina l'imposta come modificata dalla l. 208/2015;
8. di dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all'invio del presente atto al Ministero delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
9. di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2016.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134.4 del D.lgs n.267/2000

Con voti favorevoli n.11 (maggioranza) n.6 contrari (minoranza) resi ed accertati come per legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera n. 15 del 26/02/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 128/2016

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2016.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla successiva deliberazione n.17, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI

SEGRETARIO COMUNALE

FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 15 del 26/02/2016



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'

Vista la Proposta n. 128/2016, avente ad oggetto TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2016, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO con la motivazione:

San Giovanni Valdarno, lì 19/02/2016

**Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale**

Proposta n. 128/2016

Servizi Indivisibili e Copertura TASI						
Servizi indivisibili per TASI: manutenzione - strade-illuminazione-verde	Importo bilancio previsione 2016					
1010203-112	106.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010502-208	10.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010503-225	13.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010504-227	3.600,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010506-232	15.151,77	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010602-242	3.500,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010602-243	1.300,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010603-250	10.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010603-251	3.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010603-252	-	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010603-253	2.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010603-256	15.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010604-260	25.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1010604-261	6.400,00	spese da imputare alla manutenzione generale				
1040206-605	5.633,25	spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari				
1040303-616	93.000,00	spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari				
1040306-619	1.430,22	spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari				
1080103-980	3.000,00	spese da imputare alla manutenzione strade (non coperta da CDS)				
1080106-998	136.904,08	spese da imputare alla manutenzione strade (non coperta da CDS)				
1080203-1014	235.000,00	spese da imputare alla illuminazione pubblica				
1090102-1082	31.000,00	spese salvaguardia ambientali				
1090103-1092	12.000,00	spese salvaguardia ambientali				
1090103-1095	28.000,00	spese salvaguardia ambientali				
1090105-1096	6.400,00	spese salvaguardia ambientali				
1090105-1098	-	spese salvaguardia ambientali				
1090105-1099	5.223,00	spese salvaguardia ambientali				
1090303-1166	4.000,00	spese per servizi di protezione civile				
1090303-1170	-	spese per servizi di protezione civile				
1090303-1172	4.000,00	spese per servizi di protezione civile				
1090305-1175	-	spese per servizi di protezione civile				
1090306-1180	99,11	spese per servizi di protezione civile				
1090404-1222	23.500,00	spese utilizzo canale				
1090602-1294	5.500,00	spese aree verdi				
1090603-1302	9.750,00	spese aree verdi				
1090603-1303	110.000,00	spese aree verdi				
1090604-1305	-	spese aree verdi				
1090606-1308	921,30	spese aree verdi				
Totale spese	929.312,73					
Personale direttamente imputato ai servizi sopra indicati	351.331,90	8,42%	spese correnti 2016			15.218.054,57
			percentuale calcolata stimando il costo diretto sul totale della spesa corrente			
Totale a)	1.280.644,63					
Altri Servizi indivisibili per TASI			percentuale stimata e calcolata su spese titolo			
Spese funzione 1 servizio 1	27.664,09	8,42%	1			328.735,71
Spese funzione 1 servizio 2 al netto quota finanziata conferenza	105.758,08	8,42%				1.256.736,05
Spese funzione 1 servizio 3	25.835,22	8,42%				307.003,00
Spese funzione 1 servizio 4	30.896,18	8,42%				367.143,00
Spese funzione 1 servizio 7	9.720,85	8,42%				115.514,00
Spese funzione 1 servizio 8 al netto fondo crediti dubbia esigibilità	117.450,75	8,42%				1.395.681,46
Spese funzione 3 servizio 1(solo personale)	41.266,66	8,42%				490.376,66
Spese funzione 5 servizio 1	21.896,61	8,42%				260.200,00
spese funzione 7 servizio 1	-	8,42%				
Totale b)	380.488,43					4.521.389,88
Totale a)+b)	1.661.133,06					5.802.034,51
Gettito previsto da TASI	700.000,00					
Percentuale di copertura se calcolata su imputazioni stimate al 9,88	42,14%					
Percentuale di copertura se calcolata su totale servizi senza stimare imputazioni al 9,02	12,06%					
Dettaglio Spese Personale direttamente imputato servizi Ambiente-verde -manutenzione illuminazione	Importi	percentuale	importi imputati	n°		
elettricisti	61.008,30	80%	48.806,64	2		
verde	105.381,41	100%	105.381,41	4		
strade	-	100%	-	4		
manutenz.	281.634,07	70%	197.143,85	9		
Ambiente			-	4		
PO	40.114,38	40%	16.045,75	verde		
Categ. D	-	100%				
Categ. B		50%			50%	tari
Categ. D	45.461,40	40%	18.184,56	verde	40%	tari
Dirigente		10%	-			
Totale	533.599,56		351.331,90			



CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Commissione consiliare permanente N. 2
“Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell’Ente, Innovazione, gemellaggi, comunicazione”

(nominata con Deliberazione consiliare n. 46 del 29/07/2014)

Seduta del 23.02.2016

In merito al seguente provvedimento:

proposta n.128/2016

Punto n. 4 Tasi- Approvazione aliquote anno 2016.

LA COMMISSIONE HA ESPRESSO *PARERE FAVOREVOLE* a MAGGIORANZA come segue:

NOMINATIVO	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti Alla votazione	Note e dichiarazioni di voto
Ghiori Simone	X	X				
Govoni Maria Teresa Gualdani Chiara	X	X				
Nosi Giovanni	X	X				
Pellegrini Francesco	X	X				
Focardi Andrea	X			X		
Martellini Lorenzo Pia Antonino	X			X		
Carbini Francesco	X			X		
TOTALE VOTI	7	4		3		

f.to Il Presidente

Nosi Giovanni

f.to La Segreteria

San Giovanni Valdarno, 23.2.2016

Certificato ISO 9001 2000 / N°

